

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

Consorzio Universitario Humanitas (di seguito indicato, anche, il "Consorzio") con sede in Roma alla Via della Conciliazione n. 22, CF. 97693770584 e P.IVA 12310971002, in persona del Direttore generale e legale rappresentante Dott. Antonio Attianese domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata - PEC: consorziohumanitas@pec.it

E

FIABA ETS già Onlus (di seguito, anche, l'"Ente") con sede in Roma al Piazzale degli Archivi n-41, P.IVA 09059261009 e C.F. 97240590584 nella persona del Presidente Stefano Maiandi domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata - PEC: fiaba@pec.it

Premesso:

1. che Il Consorzio Universitario Humanitas da oltre un decennio svolge attività di ricerca scientifica e alta formazione post-laurea a forte impatto professionalizzante, svolgendo numerosi Master Universitari e Corsi di alta formazione, gestendo diverse Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, diventando in tal modo un centro di eccellenza e di riferimento nazionale nel settore;
2. che ha sviluppato una rete di relazioni e contatti con professionisti ed Enti nei settori specifici che gli hanno permesso di realizzare una formazione focalizzata sulle competenze e con alti standard qualitativi che permettono di avere un alto indice di placement;
3. Inoltre, il Consorzio ha fondato e gestisce un Centro Clinico -l'Istituto Clinico Interuniversitario - I.C.I.- autorizzato e accreditato dalla Regione Lazio, per la valutazione e il trattamento dei disturbi del neuro sviluppo, è Provider accreditato all'Agenas, per la formazione dei medici e delle professioni sanitarie, ed è accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
4. Il Consorzio gestisce anche una Casa editrice "Humanitas Edizioni" che realizza pubblicazioni nei settori della medicina, psicologia, psicoterapia e psichiatria anche in collaborazione con altre importanti case editrici di livello nazionale.
5. Il Consorzio Universitario Humanitas è ente qualificato al MIUR ai sensi del DM 170/2016. - Codice esercente 5KV1N.
6. che FIABA ETS già ONLUS, costituita in data 27/07/2000 con atto notarile (Studio Notarile - Dr. Antonio Mosca - o. repertorio 57.622 - n. 9678 di raccolta), è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo quello di promuovere l'eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della cultura delle pari opportunità a favore di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale secondo i concetti di "Design For all" e "Universal Design";
7. che con direttiva n° 96 del 28/02/03, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta di FIABA, ha indetto la giornata nazionale di sensibilizzazione al 11° abbattimento delle barriere architettoniche (FIABADAY) che si terrà la prima domenica di ottobre di ogni anno;
8. che FIABA ETS ha già firmato protocolli d'intesa in tema di barriere culturali e fisiche con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, gli Istituti di cultura e le associazioni di categoria;
9. che, FIABA si pone quale obiettivo primario l'abbattimento delle barriere culturali e fisiche che impediscono qualità di vita e pari opportunità per tutte le persone;
10. che, FIABA esplicita ed individua i diversi livelli di responsabilità e coinvolgimento di persone associazioni, ordini, enti, istituzioni ed aziende prendendo come modello di riferimento quello della "rete", in cui le relazioni tra gli attori pubblici e privati siano ispirate al

principio della sussidiarietà e non più della delega e dell'assistenzialismo;

11. che, in questo nuovo quadro "politico-culturale", assume rilevanza particolare il ruolo che viene assegnato ai Ministeri, agli enti locali, agli operatori privati e alle associazioni per concorrere attivamente alla presa in carico e alla risoluzione della problematica;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di iniziative e attività finalizzate all'analisi e alla promozione di interventi per il superamento delle barriere architettoniche, fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali, al fine di favorire la diffusione della cultura delle pari opportunità a favore di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale e di sviluppare progetti di sensibilizzazione e sviluppo in ambito socio-sanitario. In particolare le Parti collaboreranno:

- alla realizzazione di progetti di abbattimento delle barriere culturali e fisiche, anche attraverso la promozione di una cultura diffusa di pari opportunità per tutti;
- di promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione di programmi socio-sanitari, rivolti al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone ed in particolar modo quelle con disabilità e a ridotta mobilità PRM;
- di sviluppare in sinergia ove possibile, progetti di ogni ordine e grado anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni, in materia di superamento di ogni barriera anche con l'ausilio delle tecnologie inclusa l'intelligenza artificiale;
- all'organizzazione in sinergia di progetti formativi come Master di I e II livello, corsi di alta formazione post-laurea che prevedano il rilascio di Crediti Formativi Universitari (CFU) per il conseguimento dei relativi titoli di studio aventi valore legale, sulla base della analisi dei fabbisogni formativi individuati congiuntamente tra le Parti;
- le Parti convengono di cooperare per la progettazione e realizzazione di attività didattiche e formative che prevedono il rilascio di crediti formativi professionali e per quelli che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale, ma soltanto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione;
- le Parti si impegnano, inoltre, a sviluppare nuovi percorsi di studio e/o di formazione e programmi di interesse comune da svolgere in maniera coordinata, come incontri, seminari, convegni, workshop, fiere, convegni, conferenze, e qualsiasi iniziativa di public engagement ed evento di promozione dell'attività svolta per coinvolgere le Istituzioni centrali e locali, i cittadini, le forze sociali e produttive, informando e sensibilizzando anche rispetto alle "buone pratiche";
- tutte le attività indicate potranno essere realizzate anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi europei e nazionali che prevedono un finanziamento delle attività stesse. Le parti convengono che i singoli progetti e attività da realizzare saranno definiti attraverso la stipula di specifici accordi attuativi di cui all'art. 3.

ART. 3

La collaborazione tra le Parti è definita, per la realizzazione concreta delle attività comuni, tramite la stipula di appositi accordi attuativi cui è demandata la disciplina esecutiva delle

attività, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente Protocollo d'intesa, al quale dovrà essere, peraltro, fatto espresso richiamo. La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne delle Parti.

ART. 4

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, il logo del Consorzio Universitario Humanitas e quello di FIABA potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione del logo del Consorzio Universitario Humanitas e quello di FIABA straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto richiederà il consenso della Parte interessata.

ART.5

Eventuali risultati intellettuali scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti che ne disciplineranno congiuntamente l'uso e la divulgazione. La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi di cui all'art 3.

ART. 6

Le Parti convengono che eventuali scambi di note e informazioni interscambiati nella fase di negoziazione ed esecuzione dell'Accordo sono strettamente confidenziali. Nessuna di queste potrà essere comunicata a soggetti terzi senza una previa autorizzazione scritta rilasciata dall'altra Parte. Le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i business model, gli atti, i documenti, i disegni, i campioni di prodotto, i dati, le analisi, i rapporti, gli studi, le rappresentazioni grafiche, gli elaborati, le valutazioni, le relazioni relative alla tecnologia e ai processi produttivi, i modelli, le tavole e le strategie commerciali dovranno essere considerate come "Informazioni riservate e non producibili", pertanto non dovranno essere, in alcun modo e per nessun motivo, trasmesse, riferite o comunicate a persone fisiche e/o giuridiche private o pubbliche. La natura riservata di tali informazioni confidenziali dovrà essere evidenziata dalla indicazione delle apposite diciture "riservato" o "confidenziale" o "riservato e non producibile" o altra simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente dovranno essere qualificate come tali per iscritto prima che si concluda un colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni siano state veicolate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente. È fatto obbligo alla Parte Ricevente limitare il più possibile il raggio di diffusione delle Informazioni Riservate anche ai propri collaboratori. Questi ultimi dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza e sarà onere della Parte Ricevente assicurarsi che sottoscrivano un apposito Accordo di non divulgazione. Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra Parte ad avvisarla tempestivamente non appena venga a conoscenza di qualsiasi perdita, divulgazione o duplicazione effettiva, minacciata o potenziale delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, o della violazione effettiva, prevista o potenziale della riservatezza o dell'appropriazione indebita di tali Informazioni Riservate. Salvo diverso accordo tra le parti, gli obblighi di riservatezza

rimarranno in vigore e avranno efficacia per 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

ART.7

Il presente protocollo di intesa, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 3 (tre anni) e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti. Le Parti potranno recedere dalla presente protocollo mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata - PEC da inviarsi almeno 180 giorni prima. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti e le attività in essere in forza degli accordi operativi stipulati ai sensi dell'art. 3, che dovranno essere portati a compimento nel rispetto di quanto convenuto negli stessi.

ART.8

Le parti con la sottoscrizione del presente atto attestano reciproca mente di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e successiva normativa di recepimento che sarà utilizzato dall'altra Parte esclusivamente per l'adempimento degli obblighi qui assunti e di legge.

ART.9

Per tutte le controversie che insorgano tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART.10

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R.n. 642 del 1972.

Roma, 18 aprile 2024

Per il Consorzio Universitario Humanitas

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Attianese

Per FIABAETS

Il Presidente

Stefano Maiandi

